

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4028 del 03/09/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Vulcaflex spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di trattamento di superficie con l'utilizzo di solventi organici (punto 6.7 All. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Cotignola, via Madonna di Genova n. 49. Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4155 del 03/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e SMI, L.R. 21/04 e SMI. DITTA VULCAFLEX SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA MADONNA DI GENOVA N. 49. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni - SAC) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO che

- in data 15/07/2011, il dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna ha rilasciato alla ditta Vulcaflex spa, avente sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi n. 2, C.F. 00080690399, il provvedimento n. 2501 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra richiamata, relativo all'installazione IPPC sita in via Madonna di Genova n. 49, Comune di Cotignola; tale provvedimento di modifica non sostanziale ha ricompreso e sostituito il provvedimento iniziale n. 1006 del 24/03/2010, mantenendone inalterata la scadenza;
- con provvedimento n. 2752 del 05/08/2016, il Dirigente ARPAE della SAC di Ravenna, ha rilasciato la modifica non sostanziale dell'AIA n. 2501/2011, per la prosecuzione dell'attività svolta nel sito IPPC di via Madonna di Genova 49 in Comune di Cotignola, alla ditta Vulcaflex spa avente sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi n. 2, C.F. 00080690399;
- con provvedimento n. 6680 del 14/12/2017, il Dirigente ARPAE della SAC di Ravenna, ha rilasciato un'ulteriore modifica non sostanziale dell'AIA n. 2501/2011 e smi, per la prosecuzione dell'attività svolta nel sito IPPC di via Madonna di Genova 49 in Comune di Cotignola, alla ditta Vulcaflex spa avente sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi n. 2, C.F. 00080690399; con tale provvedimento è stato superato e sostituito il precedente n. 2752 del 05/08/2016;
- con provvedimento n. 4214 del 20/08/2018, il Dirigente ARPAE della SAC di Ravenna, ha rilasciato un'ulteriore modifica non sostanziale dell'AIA n. 2501/2011 e smi, per la prosecuzione dell'attività svolta nel sito IPPC di via Madonna di Genova 49 in Comune di Cotignola, alla ditta Vulcaflex spa avente sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi n. 2, C.F. 00080690399;

CONSIDERATO che:

1. in data 12/07/2019 la ditta Vulcaflex spa ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (**PG/2019/110950 del 15/07/2019**), comunicazione di modifica non sostanziale del provvedimento di AIA sopra richiamato certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie;
2. tale comunicazione di modifica riguarda l'installazione di una nuova macchina goffratrice, con relativo punto di emissione in atmosfera, e conseguente aumento della capacità produttiva dello stabilimento fino a circa 21.500 t/a di prodotto trattato (+ 5.400 t/a);
3. per tale modifica, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/06 e smi, si ritiene necessario aggiornare l'atto n. 2501/2011, come già aggiornato dai provvedimenti sopra citati;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 25067/2018, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 *"Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni"*;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 5, e l'allegato III *"Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame"* e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
 - circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto *"Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04"*, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005"* recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
 - determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto *"Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA"*, la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
 - determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: *"Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"*;
 - documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere

considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- con nota PG/2019/110950 del 15/07/2019 la ditta Vulcaflex spa ha presentato comunicazione di modifica per
 - installazione di una nuova macchina goffratrice (denominata G6) e relativa nuova emissione convogliata E44, incrementando di circa il 33% il quantitativo di prodotto trattato (fino a circa 21.500 t/a), senza aumentare l'utilizzo di solvente;
 - evidenza della totale dismissione della Goffratrice 2;
 - correzione della sezione del camino dell'emissione E40;
 - evidenza della totale dismissione del reparto Accoppiatura;
 - revisione della planimetria con corretta identificazione dei serbatoi S1 ed S2;
- dal momento che la realizzazione del progetto come presentato comporta l'incremento del flusso di massa autorizzato per alcuni parametri inquinanti, tra cui i composti organici totali, a compensazione di ciò, in accordo con l'azienda, si propone una diminuzione del limite di concentrazione attualmente autorizzato per lo stesso parametro su alcuni dei punti di emissione in atmosfera esistenti, contenendo conseguentemente l'aumento del flusso di massa complessivo da autorizzare nello stato di progetto, rispetto allo stato attuale;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- **è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);**

CONSIDERATO che come previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi, art. 29-ter, comma 1 lettera m, e art. 29-sexies, comma 9-septies, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore deve prevedere l'elaborazione di una relazione di riferimento, e deve prestare le relative garanzie finanziarie; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso uno o più decreti, per i quali sono attualmente avviati i lavori di predisposizione, deve stabilire le modalità, per la redazione della relazione di riferimento ed i criteri di definizione delle relative garanzie finanziarie;

PRESO ATTO della relazione di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, presentata dalla ditta e acquisita con nota PG Provincia di Ravenna n. 66229 del 31/07/2015, dalla quale risulta che **la relazione di riferimento non è dovuta per l'impianto in oggetto;**

CONSIDERATO l'esito positivo della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, trasmesso da ARPAE, Servizio Territoriale di Ravenna, con nota PG/2019/134574 del 30/08/2019, a conferma di quanto comunicato dalla ditta;

CONSIDERATA la valutazione del report annuale 2017 effettuata da ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna e integrata nel rapporto di visita ispettiva trasmesso con nota PGRA/2018/17143 del 07/12/2018;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche comunicate come specificato nelle premesse e illustrato nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata dalla **ditta Vulcaflex spa** (C.F. 00080690399), tramite il portale regionale IPPC-AIA, **PG/2019/110950 del 15/07/2019**, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI del provvedimento n. 2501 del 15/07/2011, già aggiornato dai provvedimenti n. 6680 del 14/12/2017 e n. 4214 del 20/08/2018**;
2. **di aggiornare** con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta Vulcaflex spa, avente sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi 2 e stabilimento in Comune di Cotignola, via Madonna di Genova n. 49, C.F. 00080690399, nella persona del legale rappresentante e gestore Sig. Roberto Bozzi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di trattamento di superficie con l'utilizzo di soventi organici, di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. come di seguito riportato:
2.1) al paragrafo E1.1 dell'Allegato E al provvedimento n. 2501 del 15/07/2011, come aggiornato dal provvedimento n. 6680 del 14/12/2017:

- la **sezione del camino** riportata per il punto di emissione **E40** è pari a **0,4 m²**;
- per i punti di emissione **E34** ed **E40** il limite di concentrazione indicato per il parametro **COT** è sostituito dal seguente: **13 mg/Nm³**;
- deve essere aggiunto il seguente nuovo punto di emissione E44, con la relativa prescrizione in merito alla messa in esercizio e messa a regime:

Punto di emissione E44 – macchina goffratrice G6 (nuova installazione)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	20-50	°C
Sezione	0,4	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COT	13	mg/Nm ³
DOP	1	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³

Per il punto di emissione E44, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs152/06 e s.m.i, deve essere **comunicata con almeno 15 giorni di anticipo la data prevista per la messa in esercizio, entro 30 giorni dalla quale** devono essere avviate le operazioni di **messa a regime**; l'avvio delle operazioni di messa a regime deve essere preventivamente comunicato e per il loro svolgimento la ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli in un periodo di 10 giorni, a partire dalla data comunicata. Entro 60 giorni dal loro svolgimento devono essere trasmessi gli esiti dei controlli effettuati per la messa a regime.

2.2) la tabella 2 – Autocontrolli punti di emissione in atmosfera ASSETTO FUTURO riportata nel provvedimento n. 6680 del 14/12/2017 è sostituita dalla seguente:

Punto di emissione	Monitoraggio	Frequenza	Limiti da rispettare		
E32	Autocontrollo COT e NO _x	Semestrale	COT	40	mg/Nm ³
			NO _x	200	mg/Nm ³
E33	Autocontrollo COT	Semestrale	COT	15	mg/Nm ³
E34	Autocontrollo COT, ftalati (DOP) ed HCl	Semestrale	COT	13	mg/Nm ³
			DOP	1	mg/Nm ³
			HCl	5	mg/Nm ³
E35	Autocontrollo Ozono	Annuale	O ₃	1	mg/Nm ³
E37	Autocontrollo COT	Annuale	COT	30	mg/Nm ³
E38	Autocontrollo COT	Annuale	COT	30	mg/Nm ³
E39	Autocontrollo COT e NO _x	Semestrale	COT	40	mg/Nm ³
			NO _x	200	mg/Nm ³
E40	Autocotrollo COT, ftalati (DOP) e HCl	Semestrale	COT	13	mg/Nm ³
			Ftalati (DOP)	1	mg/Nm ³
			HCl	5	mg/Nm ³
E41	Autocontrollo COT e NO _x	Semestrale	COT	35	mg/Nm ³
			NO _x	200	mg/Nm ³
E42	Autocontrollo COT	Semestrale	COT	35	mg/Nm ³
E44	Autocotrollo COT, ftalati (DOP) e HCl	Semestrale	COT	13	mg/Nm ³
			Ftalati (DOP)	1	mg/Nm ³
			HCl	5	mg/Nm ³

2.3) dalla tabella riportata al punto 5. Emissioni in atmosfera, del paragrafo C2, dell'allegato 3 al provvedimento n. 6680 del 14/12/2017 deve essere eliminata la riga riguardante il punto E36, non più esistente;

- in funzione degli esiti degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio per i punti E34, E40 ed E44 (e trasmessi con il report annuale previsto al paragrafo D2.1 dell'allegato D al provvedimento n. 2501/2011 e smi), relativi ad almeno 24 mesi a partire dalla messa a regime della nuova macchina gofratrice e relativo punto di emissione E44, **per i parametri Ftalati (DOP) e HCl si potrà valutare una revisione del limite autorizzato**, allo scopo di diminuirne il flusso totale autorizzato;
- entro 3 mesi dalla messa a regime della nuova macchina gofratrice** (nuovo punto di emissione E44) deve essere aggiornata la verifica di impatto acustico dell'intero stabilimento, seguendo le norme tecniche UNI 11143-5 "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)", a conferma di quanto dichiarato nel documento Valutazione previsionale di impatto acustico datata 04/07/2019 e presentata contestualmente alla comunicazione di modifica PG/2019/110950 del 15/07/2019;
- la ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nel caso in cui vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modifichino quanto dichiarato nella verifica già inviata alla Provincia di Ravenna e assunta al suo PG n. 66229 del 31/07/2015. Con frequenza annuale deve essere registrato e riportato nel report annuale il consumo delle sostanze classificate pericolose ai sensi del DM n. 104 del 15/04/2019;
- di dare atto che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **biennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR2124/2018);

7. di prendere atto di quanto riportato nella "Relazione descrittiva in materia di emissioni odorigene" presentata con nota PG/2019/50088 del 28/03/2019, anche relativamente al mancato generarsi di emissioni odorigene durante la fase di goffratura (il cui potenziamento è oggetto della presente modifica); in caso di segnalazioni o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e in caso di anomalie potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE in materia;
8. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 2501 del 15/07/2011, come aggiornato dai provvedimenti n. 6680 del 14/12/2017 e n. 4214 del 20/08/2018;**
9. di assumere il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 2501 del 15/07/2011 e smi e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
10. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.